

LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA

in esecuzione dell'art. 3 della L. 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della convenzione internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974 Informazioni su...

Che cos'è

Il libretto di famiglia internazionale è un **documento ufficiale plurilingue intestato ai coniugi**, sul quale vengono annotati data e luogo del matrimonio, regime patrimoniale (comunione e separazione dei beni), luogo e data di nascita di eventuali figli del nucleo familiare, altre annotazioni concernenti il matrimonio e gli eventuali figli.

Viene aggiornato dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di evento, su richiesta degli interessati, secondo il mutare della situazione familiare.

Le certificazioni cumulative contenute nel libretto di famiglia internazionale **hanno la stessa validità degli estratti plurilingue di stato civile** (sei mesi dal rilascio) e l'esibizione del libretto è **utile** ai coniugi che trasferiscono la loro residenza all'estero, in quanto evita le richieste di certificati in Italia (per esempio per contratti di locazione, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche, ecc.)

Paesi aderenti alla Convenzione

Alla Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974 hanno aderito: Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Svizzera e Turchia.

Negli Stati che NON hanno aderito alla Convenzione di Parigi, il libretto può essere utilizzato solo dopo la legalizzazione o il rilascio dell' Apostille in base alla legislazione dello Stato estero.

Richiedere il Libretto

I coniugi possono richiedere il libretto al momento delle pubblicazioni di matrimonio, della celebrazione del matrimonio, della sua trascrizione oppure successivamente presso il Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio.

Il Libretto può essere rilasciato se:

- almeno uno dei coniugi è italiano
- **non** siano intervenuti separazione di fatto o legale, o divorzio

La richiesta può essere presentata:

- anagrafe@comune.capalbio.gr.it
- **tramite il Consolato Italiano** del paese dove il cittadino risiede.

Preleva il [modulo di richiesta](#)

Costi e Tempi

Il servizio è **gratuito** ed esente da marca da bollo (D.M. 18 ottobre 1978 c. 6 e art. 7, Legge 29 dicembre 1990, n. 405).

Il libretto viene rilasciato entro **6 giorni lavorativi** dalla richiesta.

Comunicazione delle variazioni

I titolari del libretto hanno l'**obbligo** di comunicare all'Ufficiale di Stato Civile eventuali aggiornamenti riguardanti la propria famiglia.

Smarrimento

In caso di **smarrimento o di deterioramento** può essere rilasciato duplicato del libretto. Il duplicato avrà lo stesso numero dell'originale, ma riporterà la dicitura «duplicato» (D.M. 18 ottobre 1978).

Preleva il [modulo di dichiarazione di smarrimento](#)